



Delibera n. **25/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 1/6

OGGETTO: Modifica del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur).			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 25/2016	Prot. n. 3941	UOR: SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che prevede che *"Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 64, comma 1, che prevede che *"le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio"* e comma 7, che prevede che *"Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al Regolamento del Dipartimento"*;



Delibera n. **25/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 2/6

- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettorale n.332/2012 dell'8 agosto 2012, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° settembre 2012, il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur);
- visto il Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), emanato con Decreto Rettorale n.695/2012 del 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.133/2014 del 15 aprile 2014;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), emanato con Decreto Rettorale n.11/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.134/2014 del 15 aprile 2014;
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la delibera n.313/2015 del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2015, con la quale, in particolare, è stata approvata la proposta di modifica della denominazione dei responsabili delle Scuole attive presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ed il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), nonché delle Scuole da attivare presso i nuovi Dipartimenti dell'Area Scientifica e dell'Area Umanistica, utilizzando la nuova denominazione di "Presidenti" in luogo di quella attuale di "Coordinatori";
- considerato che, con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione si è raccomandato vivamente che nei Regolamenti delle Scuole sia prevista una composizione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti nelle quali figurino docenti e studenti rappresentativi di ciascun corso di studio afferente a ciascuna Scuola;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n.138/2015 del 17 dicembre 2015 trasmessa con nota Prot. n.179 dell'8 gennaio 2016, relativa alla proposta di modifica del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento;
- visto il parere favorevole espresso nel merito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1/2016 del 29 gennaio 2016;
- sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) come di seguito riportate:

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur)

Articolo 1

Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e di cui all'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, con il presente Regolamento è istituita, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un'unica struttura didattica.

2. La denominazione della struttura di cui al comma precedente è "Scuola di Giurisprudenza".

3. La struttura di cui ai commi precedenti è la forma organizzativa mediante la quale il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad es-



Delibera n. 25/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 3/6

si afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.

4. Il collegio della struttura didattica di cui all'articolo 64, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo è denominato "Consiglio" ed il suo ~~presidente~~ **Responsabile** è denominato "~~Coordinatore~~" **"Presidente"**.

5. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:

- a) Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- b) Direttore: il Direttore del Dipartimento;
- c) ~~Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 13 dello Statuto;~~
- d) **c)** Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- e) **d)** Regolamento Generale: il Regolamento Generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- f) **e)** Regolamento di Amministrazione e Contabilità: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- g) **f)** Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Articolo 2

Corsi di studio di competenza

~~1. In sede di prima applicazione, i Corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono:~~

- ~~– il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/1);~~
- ~~– il corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (classe L-14);~~
- ~~– il corso di laurea in Consulente del Lavoro (L-2) ex DM 509/99;~~
- ~~– il corso di laurea in Tecnico del Territorio (L-7) ex DM 509/99;~~
- ~~– il corso di laurea in Scienze Giuridiche (L-31) ex DM 509/99;~~
- ~~– il corso di laurea in Giurisprudenza (LS 22/S) ex DM 509/99;~~
- ~~– il corso di laurea in Giurisprudenza (L-1) (vecchio ordinamento).~~

2. **1.** La struttura didattica di cui al presente Regolamento si occuperà dell'attività didattica degli **altri dei** Corsi di studio ~~che verranno istituiti nell'ambito del~~ **affidenti al** Dipartimento.

Articolo 3

Competenze

1. Alla struttura didattica di cui al presente Regolamento sono attribuite le seguenti competenze:

- a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento di ogni corso di studio ad essa relativo;
- c) proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
- f) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine all'istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima



Delibera n. 25/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 4/6

e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

i) esercitare ogni altro compito che le sia delegato dal Dipartimento in materia di didattica, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 4

Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica di cui al presente Regolamento è assicurato dal suo Consiglio.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla ~~Scuola di Giurisprudenza~~ **struttura didattica**. I docenti a contratto partecipano alle sedute del collegio con voto consultivo.

3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.

4. Fa inoltre parte del Consiglio una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto. Le modalità di elezione, la durata del mandato e le ipotesi di rinuncia o di dimissioni sono disciplinate dall'articolo 73 del Regolamento Generale. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette nelle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci.

5. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il rappresentante di cui al periodo precedente ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.

6. Le determinazioni del Consiglio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento.

7. Alle procedure di convocazione, di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

Articolo 5

Il ~~Coordinatore~~ Presidente

1. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno componente il Consiglio di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

2. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** è eletto dal Consiglio di cui all'articolo 4 del presente Regolamento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

3. Le sedute per l'elezione del ~~Coordinatore~~ **Presidente** sono convocate e presiedute dal Decano della struttura didattica.

4. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

5. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** può designare, tra i docenti che appartengono al Consiglio, un ~~Vice-Coordinatore~~ **Vice-Presidente** che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza.



Delibera n. **25/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 5/6

6. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** convoca e presiede il Consiglio di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e sovrintende alle attività dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
7. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** è componente di diritto la Giunta di Dipartimento.

Articolo 6

Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito della struttura didattica è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti per ciascun corso di studio della struttura didattica stessa, composta da due docenti e da un pari numero di studenti.**
2. **I docenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio, su proposta del Presidente della struttura didattica.**
3. **Gli studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra gli studenti iscritti al corso di studio, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti.**
4. **Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio. Le risultanze dei lavori della Commissione di cui al periodo precedente sono trasmesse al Gruppo di riesame del corso di studio, alla Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.**
5. **La durata di ciascuna Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.**
6. **Ciascuna Commissione paritetica individua tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.**
7. **Qualora della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui all'articolo 23 del Regolamento del medesimo facciano parte un docente e uno studente per ognuno dei corsi di studio del Dipartimento, non si applica quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo.**

Articolo 6 7

Disposizioni finali

1. Ove si intenda modificare la denominazione della struttura didattica di cui al presente Regolamento, si sottoporrà la delibera del Consiglio di Dipartimento in cui si richiede la modifica al Senato Accademico ai fini della sua approvazione previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di fusione di due o più strutture didattiche in una sola sarà necessario procedere alla disattivazione delle strutture interessate e alla contestuale costituzione dell'unica struttura sulla base dei nuovi presupposti.
3. Le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, nonché le norme di legge, di Statuto e regolamentari.

~~Articolo 7~~

~~Norma transitoria~~

- ~~1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.~~

Articolo 8



Delibera n. **25/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 6/6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
